

A R C A T EMILIA ROMAGNA
Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento e dei Club
Alcologici Territoriali
(metodo e cultura Hudolin)

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione non riconosciuta del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), denominata «Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento e dei Club Alcologici Territoriali (Metodo e cultura Hudolin) dell'Emilia Romagna: ARCAT EMILIA ROMAGNA» che assume la qualifica organizzazione di volontariato (ODV), apartitica e aconfessionale.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizza la denominazione «Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento e dei Club Alcologici Territoriali (Metodo e cultura Hudolin) dell'Emilia-Romagna: ARCAT EMILIA ROMAGNA ODV.

L'ODV costituita nel 1992 a Guastalla (Re) ha sede legale nel Comune di Mercato Saraceno Provincia di Forlì - Cesena.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività dell'Associazione.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

Gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell'Associazione.

Art. 4

Interpretazione modifica dello Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o delle Acat associate. In questo ultimo caso, le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più una delle Acat associate.

Il Consiglio Direttivo verifica le proposte ed indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 5

C.A.T.: Club Alcolisti in Trattamento e Club Alcologici Territoriali (Metodo e cultura Hudolin)

A.C.A.T.: Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento e Club Alcologici Territoriali (Metodo e cultura Hudolin)

Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della

vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.

Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.

Le Associazioni dei Club (ACAT) nascono per facilitare e supportare il lavoro dei Club.

Ogni ACAT si costituisce come ente del terzo settore dotato di autonomia statutaria, patrimoniale e gestionale.

Art.6

Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:

- a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy;
- b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
- c) sviluppa e sostiene i Club degli Alcolisti in Trattamento e Club Alcolistici Territoriali e le ACAT e garantisce l'armonizzazione dei programmi su tutto il territorio regionale, e collabora con specifici programmi, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzano nella Comunità locale;

- d) intende rappresentare un punto di riferimento per le ACAT, i Club, le famiglie e servitori-insegnanti, e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione ODV si riconoscono;
- e) intende altresì rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'Associazione stessa, alle famiglie dell'ODV locale ed alla società in generale;
- f) cura l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili, sulla scorta della documentazione dell'A.C.A.T. di appartenenza, da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club;
- g) promuove l'organizzazione di interclub/congressi dei Club;
- h) elabora proposte di progetti di ricerca;
- i) cura la raccolta dati, nonché la loro collaborazione, interpretazione e diffusione;
- j) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
- k) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 7

Collegamento con Associazioni di ambito pin vasto

L'Associazione aderisce all'A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali - metodo Hudolin).

Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club.

L'Associazione può aderire ad Associazioni analoghe a carattere sopranazionale.

Art.8

Ammissione

Sono associati dell'Associazione con diritto di voto le ACAT di cui all'art. 5, comma 3 del presente statuto, aventi sede nella Regione Emilia-Romagna che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, sostenendo regolarmente le attività dei Club nel loro territorio, chiedono di essere iscritte. Ogni Acat ha diritto a un numero di voti legati al numero dei club (fino a 5 club 1 voto) fino ad un massimo di 3 voti.

Per poter essere ammessa, ciascuna Acat richiedente deve essere e permanere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed operare nel pieno rispetto del Codice del Terzo settore.

Ogni Acat è rappresentata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa alcuna forma di adesione temporanea.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9
Membri d'onore

L'Assemblea Generale può nominare un "Presidente Onorario" dell'Associazione che può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione, in seguito a segnalazione delle Acat o dei Club, può nominare "Membri d'Onore" dell'Associazione persone che abbiano collaborato in modo ritenuto significativo al sostegno, alla promozione ed alla diffusione dell'approccio ecologico sociale o abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita Associativa.

I Membri d'Onore hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

Art. 10
Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali, nelle forme previste con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore;
- e) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e le eventuali altre fonti interne;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e nei termini annualmente stabiliti dall'Assemblea generale.

Art. 11
Qualità di volontario

I soci delle ACAT associate sono considerati volontari e svolgono la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di Lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche in forma autocertificata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Art.12
Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.

Le Acat possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Le Acat che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto possono essere escluse. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del legale rappresentante.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art.13

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.
- L'eventuale collegio dei Revisori

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ogni Acat, oltre al proprio Presidente, ha diritto ad avere un delegato ogni 5 Club, fino ad un massimo di tre.

Il delegato designato, in caso di impossibilità a partecipare, può, a sua volta, delegare un altro membro di Acat. E' ammessa una sola delega per persona.

All'Assemblea Generale partecipano di diritto il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio Direttivo, i Membri d'Onore.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera suite modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio cd in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.15

Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Al Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, i soci del Club dell'Emilia-Romagna.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis, qualora operative,
- previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente viene eletto con autonoma votazione dall'Assemblea Generale in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Regionale contestualmente al Presidente e con le stesse modalità; durano in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti con terzi e presiede l'assemblea Generale e il Consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea Generale, cura che sia custodito presso la segreteria dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati.

Il presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente provvede al buon funzionamento dell'Associazione ed attua le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di estrema urgenza e necessità comprovata, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri ad un Vicepresidente.

In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente più anziano assume temporaneamente la carica di Presidente per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo decadono anche il Consiglio ed il Presidente. Tuttavia, il Presidente rimane operativo per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea Generale deve essere convocata entro sessanta giorni.

Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell'Associazione.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da due membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 18

Organo di Controllo

E nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di Utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali.
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 20

Rimborsi e compensi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21

Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.

L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e nel rispetto del Codice del Terzo settore.

Art. 22

(Libri)

Libri sociali obbligatori per ODV:

- Libro degli associati vidimato;
- Libro dei Verbali delle Assemblee;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro del Bilancio;

L'Associazione deve tenere anche i seguenti libri:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuta cura dello stesso Organo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi Associative tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
- Libro inventari
- Libro cassa entrate-uscite

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti Libri Associativi mediante richiesta scritta rivolta al Presidente a loro spese.

Art. 23

Convenzioni

Del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ODV, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione e custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'ODV.

Art. 24

Personale retribuito

L'Associazione in quanto ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Il personale retribuito e assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla legge come da art. 26 dello Statuto.

I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 25

Responsabilità ed assicurazione dei collaboratori volontari

I volontari dell'ODV che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e ne risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'ODV può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

Art. 26

Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 27

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo e devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.